

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE EMMAUS ONLUS Costituzione, Denominazione e Sede

Art. 1 È costituita la libera Associazione denominata
"EMMAUS ONLUS"
con sede in Lodi, via Cavour n. 31, retta dal presente Statuto.

Scopo ed Oggetto sociale

Art.2 L'Associazione è apolitica e non ha fine di lucro.

Art.3 L'associazione si ispira ai principi evangelici e alla dottrina sociale della Chiesa.

Art.4 L'associazione potrà perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, in particolare si propone di svolgere attività di assistenza sociale, beneficenza, istruzione, formazione e promozione della cultura.

L'associazione può svolgere le sue attività, nell'ambito degli scopi statutari, in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate all'art.10 del D.Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Patrimonio ed Entrate

Art.5 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Art.6 Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate: quote associative; contributi, sovvenzioni, donazioni da parte di privati, enti, associazioni; proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse; ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.7 Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art.8 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio gli amministratori devono presentare il rendiconto consuntivo di gestione all'assemblea dei soci la quale provvederà all'approvazione dello stesso.

Art.9 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell'attività istituzionale.

Art.10 La quota o contributo associativo, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, non è rivalutabile né trasmissibile se non a causa di morte.

Art.11 In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al fondo di dotazione.



I Soci

Art.12 Sono soci le persone fisiche e gli Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che, all'atto dell'ammissione, verseranno la quota associativa.

Art.13 In base all'ammontare della quota associativa sottoscritta i soci si distinguono in Benemeriti, Sostenitori e Ordinari.

Art.14 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art.15 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto a partecipare alla vita Associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentarne i locali, il tutto con le modalità e nel rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Art.16 Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative e le somme integrative così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.

Art.17 La qualità di socio si perde per:

dimissioni;

morosità;

indegnità;

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo con conseguente obbligo di versamento della quota associativa.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità dall'Assemblea qualora il comportamento del socio risulti incompatibile con le finalità ed i principi informatori dell'Associazione. La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso dei contributi versati, né all'abbuono di quelli dovuti per l'anno in corso.

Organizzazione associativa

Art. 18 Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea Generale dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente del Consiglio Direttivo;

il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea Generale dei Soci

Art.19 L'Assemblea dei Soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

Art.20 L'Assemblea, costituita da tutti i soci, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto. Essa viene inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto ne faccia richiesta motivata con indicazione dell'argomento della riunione.



Art.21 La convocazione deve avvenire mediante l'esposizione di un avviso nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono la data della riunione o mediante lettera semplice da inviare a tutti i soci entro lo stesso termine. Con le stesse modalità devono essere portati a conoscenza dei soci i contenuti del bilancio e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art.22 L'Assemblea, presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano per età, è costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto.

Di ogni adunanza dell'Assemblea il Segretario redigerà, su apposito registro, il verbale, che sarà controfirmato dal Presidente.

Art.23 È competenza dell'Assemblea ordinaria di deliberare sui seguenti argomenti:

approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo;

e elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

fissazione delle direttive generali per l'attività dell'Associazione;

espulsione dei soci o adozione di provvedimenti disciplinari nei loro confronti;

qualsiasi altra questione che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano di sottoporre.

È competenza dell'Assemblea straordinaria di deliberare sui seguenti argomenti:

modifica dello Statuto;

scioglimento;

qualsiasi altra questione che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano di sottoporre.

Il Consiglio Direttivo

Art.24 Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci.

I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La votazione è a scrutinio segreto, ogni socio ha diritto ad un voto.

Art.25 Il Consiglio Direttivo neoeletto alla prima riunione elegge le seguenti cariche interne:

Presidente;

Vice Presidente;

Segretario;

Tesoriere;

le quali saranno poi comunicate ai soci.

Art.26 Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed al bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno due membri.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera semplice da inviare a tutti i componenti entro i dieci giorni precedenti la data prevista per l'adunanza.

Art.27 Il Consiglio, presieduto dal Presidente o in assenza di questo dal Vice Presidente, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Per ogni riunione del Consiglio il Segretario dovrà procedere, su apposito registro, alla redazione del verbale, che verrà controfirmato dal Presidente.

Art.28 È compito del Consiglio:

attuare le deliberazioni dell'Assemblea; gestire il patrimonio dell'Associazione e provvedere al perseguimento delle finalità associative esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati tassativamente all'Assemblea; deliberare sull'ammissione di nuovi soci e sulle loro eventuali dimissioni; procedere alla nomina delle cariche interne ed al loro eventuale reintegro in base all'art. 28 del presente Statuto; predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea; fissare la misura della quota associativa per ciascuna categoria di soci.

Art.29 Qualora, per qualsiasi motivo, il Consiglio si riduca di un numero di membri inferiore alla metà, l'Organo stesso provvederà al loro reintegro e ne darà immediata comunicazione ai soci.

Con un numero di componenti inferiore alla metà il Consiglio è da considerarsi decaduto ed il Presidente convocherà, entro un mese, l'Assemblea dei Soci per una nuova elezione.

Il presidente

Art.30 Al Presidente sono conferiti tutti i poteri di rappresentanza e di firma per l'ordinaria amministrazione con firma libera e disgiunta per gli atti e gli impegni, anche traendo su depositi presso Istituti di Credito, fino a diecimila euro, mentre con firma congiunta con il Segretario od il Vice Presidente per importi superiori.

Presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne ordina la convocazione e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Qualora non sia disponibile o sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni sarà sostituito dal Vice Presidente.

Il Collegio dei Revisori

Art.31 Qualora l'Assemblea proceda alla nomina di tale organo, il suo funzionamento sarà regolato dai seguenti articoli.

Art.32 I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea dei Soci in numero di tre effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.33 I Revisori hanno il compito di controllare periodicamente la gestione dell'Associazione, la tenuta del libro di cassa, i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite, l'elenco dei Soci e di vigilare sull'osservanza della legge e del presente Statuto.

Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno nei 15 giorni che precedono l'Assemblea dei Soci allo scopo di controllare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri contabili e di redigere la relazione annuale che verrà presentata all'Assemblea.

Scioglimento

Art.34 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.35 Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea generale in riunione straordinaria secondo quanto previsto dall'art. 21 del Codice Civile. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

Art.36 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo dopo la chiusura della fase di liquidazione dovrà essere devoluto, con delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, a favore di altre ONLUS che operino all'interno della Diocesi di Lodi, in settori analoghi a quello dell'Associazione o a scopi di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n. 662/96.

Clausola compromissoria e norme applicabili

Art.37 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Lodi.

Art.38 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute agli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

don Luigi Per-

don Daniele Scotti

don Andrea Pavesi

d. Angelo D'Agostini

[Signature]

AGENZIA REGIONALE - UFFICIO DI LODI

ATTO D'INTESSA - 4 AGO. 2011 N. 4113

111 112

Per Delega del Direttore Provinciale di LODI ad interim
Giovanni PALLOTTA

